

finanziaria per l'esercizio finanziario 2021 in termini di competenza e cassa di euro 140 mila, da ripartirsi in eguale misura ai due soggetti gestori del programma, nell'ambito della missione 13, programma 1, titolo 1, in quanto prestazione e servizio rientrante nei livelli essenziali di assistenza.

Art. 27

Centrale 118 territorio ASL BT

1. E' istituita la sesta centrale operativa 118 la cui sede è nel territorio di competenza della ASL BT.
2. La Giunta Regionale, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, provvede all'attuazione di cui al comma 1.
3. Gli oneri finanziari sono a carico del fondo sanitario regionale.

Art. 28

Disposizioni sulla semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in ambito scolastico

1. Ai fini della semplificazione amministrativa in materia di sanità pubblica e dell'efficacia delle prestazioni sanitarie nel territorio regionale, in Puglia la presentazione dei certificati medici richiesti per assenza scolastica di più di cinque giorni, di cui all'articolo 42, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518 (Regolamento per l'applicazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, relativo ai servizi di medicina scolastica), rilasciati dai soggetti individuati dalla normativa e dagli accordi collettivi nazionali vigenti, è prevista esclusivamente qualora:
 - a) i certificati siano richiesti da misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica;
 - b) i soggetti richiedenti siano tenuti alla loro presentazione in altre Regioni.
2. Al di fuori dei casi previsti al comma 1, cessa l'obbligo di certificazione medica per assenza scolastica di più cinque giorni.

Art. 29

Norme urgenti per l'assistenza nelle strutture sociosanitarie in periodo Covid-19

1. In considerazione dell'epidemia da Covid-19, per l'anno 2021, le strutture sociosanitarie autorizzate al funzionamento che non riescono a reperire infermieri possono provvedere alle prestazioni infermieristiche, per garantire l'assistenza, mediante contratti a tempo determinato nei limiti della normativa vigente in materia di lavoro.
2. Per far fronte alle necessità di assistenza la Regione Puglia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta il regolamento per la realizzazione di corsi, anche autofinanziati, di trecento ore per la figura dell'operatore sociosanitario specializzato.

Art. 30

Modifiche alla l.r. 33/2007

1. Alla legge regionale 26 novembre 2007, n. 33 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate), sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) le parole: "30 giugno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2020".
 - b) all'articolo 4, comma 1, le parole "30 giugno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2020".